



COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Giovanni XXIII n. 1 - 15010 MONTALDO BORMIDA Tel. 0143/85141-Fax 0143/85201
e-mail: montaldo.bormida@ruparpiemonte.it

Prot. n. 2566

Ordinanza n. 5/2016

Oggetto: Orari di esercizio degli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931 negli esercizi ove è consentita la loro installazione ed esercizio.

Dalla residenza municipale addì ventiquattro novembre dell'anno duemilasedici

IL SINDACO

Premesso e considerato:

- che la patologia derivante dai giochi d'azzardo rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce tutte le fasce sociali della popolazione ed in particolare le fasce deboli e svantaggiate e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali, alla compromissione della posizione lavorativa e, nei casi più gravi, può generare fenomeni delittuosi;
- che il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche;
- che negli esercizi autorizzati sul territorio comunale è diffusa, ed in continua crescita, la presenza di apparecchi da gioco con vincita in denaro;

Considerato che la limitazione degli orari di esercizio del gioco tramite gli apparecchi e congegni ubicati negli esercizi e luoghi autorizzati costituisce un'attività di prevenzione e contrasto allo sviluppo di fenomeni di ludopatia, intesa come patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro, nell'ottica di tutela della salute pubblica e di tutela del contesto sociale, in particolare delle fasce deboli della popolazione e della quiete pubblica;

Visto l'art. 6 della L.R. Piemonte n. 9 del 02/05/2016, il quale prevede la disposizione da parte dei Comuni di limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, relativo alla competenza sindacale in materia di orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento, a tutela della comunità locale, nell'ottica prioritaria di tutela della salute pubblica, volto a limitare l'uso degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il periodo di tempo giornaliero in cui i giocatori possono accedere all'utilizzo degli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'utilizzo in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso di giocatori appartenenti a categorie più vulnerabili;

ORDINA

1) In tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del R.D. n. 773/1931 (quali, a titolo non esaustivo, sale da gioco, bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, edicole, esercizi commerciali, circoli, ricevitorie lotto, sale scommesse) l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del medesimo R.D. n. 773/1931 è vietato:

- **dalle ore 07.00 alle ore 10.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.**

Durante le ore di divieto di esercizio del gioco gli apparecchi devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e devono essere mantenuti non accessibili per l'esercizio del gioco.

2) Gli esercizi di cui al precedente punto 1 devono esporre all'esterno ed all'interno del locale un cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi.

3) La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per la durata di quindici giorni dalla data della sua adozione, è resa nota al pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Montaldo Bormida, è trasmesso alla Giunta Regionale del Piemonte, alla Prefettura di Alessandria, al Comando Stazione dei Carabinieri di Carpeneto, al Comando Polizia Locale dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di ogni altra disposizioni di legge, la violazione delle limitazioni all'orario di esercizio del gioco previste dal punto 1) della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni apparecchio e congegno per il gioco, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 9/2016, la violazione dell'obbligo di esposizione del cartello previsto dal punto 2) della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate secondo il disposto della legge 24/11/1981, n. 689. In caso di recidiva si applica quanto disposto dall'art. 11, comma 7, della L.R. n. 9/2016.

Contro il presente atto i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge presentando ricorso al TAR della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

IL SINDACO
f.to Avv. Barbara Ravera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 228/2016

(art. 124 D. Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24.11.2016 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Montaldo Bormida, li 24.11.2016

Il Segretario comunale
f.to Cacopardo Francesco

Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:

regolarità tecnica

regolarità contabile

con attestazione della regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Cacopardo Francesco

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montaldo Bormida, li 24.11.2016

 ORIGINALE del provvedimento

COPIA conforme del provvedimento, per uso amministrativo

Montaldo Bormida, li 24.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacopardo Francesco